

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 82

Quesito pervenuto dal Comune di Genova

In relazione al quesito formulato dall'Organismo Intermedio Genova, con Nota Prot. 283211 del 25.9.2020, l'Autorità di Gestione evidenzia che ha provveduto a indicare agli Organismi Intermedi le modalità di rendicontazione del personale interno nel quadro delle Opzioni di Semplificazione (cfr. Nota AICT. N. 0000379 del 13-01-2020 avente ad oggetto *"Revisione della Metodologia per il calcolo di UCS - Unità di Costo Standard - nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle Autorità Urbane e Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane, di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013"*).

In merito alla modalità di rimborso di cui alla lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento 1303/2013 (RDC), l'AdG ha dato indicazioni con la FAQ 59: Chiarimenti del 31/07/2019, pubblicata sul portale Metropolis, anche per il caso in cui le unità di costo (orario) standard siano da calcolare, riportando quanto indicato al comma 2 dell'Articolo 68 bis del Regolamento 1303/2013 che prevede che *"Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale."*

Pertanto, qualora l'Organismo Intermedio intenda adottare una metodologia di semplificazioni dei costi procedendo al calcolo dell'unità di costo (orario) standard, come riportato nella citata FAQ 59: Chiarimenti, si segnala che (Cfr. EGESIF_14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) paragrafo 2.5.5 Le metodologie nella pratica (pag 25) *"nella pratica, per i costi orari del personale, si accetta l'uso di un orario standard quale denominatore (cfr. ad esempio le 1720 ore menzionate nella sezione 3.2), ma per il calcolo dei "costi reali" il numeratore è il costo totale ammissibile per il personale per ciascuna persona assegnata all'esecuzione dell'azione"*).

Sempre nella citata FAQ 59 chiarimenti si evidenzia che:

"I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa." (comma 5 dell'Articolo 68 bis del Regolamento 1303/2013).

Infine, si specifica che l'art. 68 bis comma 4 del Reg. 1303/2013 stabilisce che *"Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi"*. Si evince

pertanto che si debba fare riferimento ai costi lordi (eventualmente anche non su base annua) documentati o desumibili dal contratto di lavoro.

In merito alla determinazione del numeratore e cioè "i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati", la nota sopracitata riporta quanto segue:

"...Ai fini della determinazione della retribuzione annua lorda, possono essere considerati tutti gli elementi fissi della stessa, quali retribuzione diretta, retribuzione differita (comprensiva di rateo TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità ove prevista o eventuale premio sostitutivo della stessa previsto da contratto), oneri diretti e indiretti ed ulteriori costi a carico dell'Amministrazione (come per esempio malattia, ferie, festività, permessi, congedo matrimoniale, congedo parentale. Inoltre, in considerazione di quanto rappresentato dagli Organismi intermedi e dalle loro strutture beneficiarie degli interventi con riferimento ai vincoli di bilancio esistenti ed alla necessità di operare un rafforzamento amministrativo anche attraverso un maggior impiego delle risorse umane dell'Ente nell'ambito dell'azione di gestione e controllo nonché di supervisione strettamente connessa alla corretta ed efficace attuazione dei progetti PON, si ritiene che anche gli ulteriori costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione, riferibili ad altri elementi della retribuzione di tipo mobile (tra cui: maggiorazione per straordinari, indennità di posizione organizzativa o altre indennità ad personam previsti da contratto) possano essere considerati per la determinazione della retribuzione annua lorda ai fini del calcolo del costo orario della risorsa assegnata al progetto che andrà sempre poi moltiplicato per le ore effettivamente lavorate dalla risorsa attestata da apposito timesheet."